

XC.

TORNATA DEL 9 MARZO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SGLOPIS.

Sommario — *Seguito della discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia — Approvazione dell'articolo 11 dell'Ufficio Centrale e rinvio dell'art. 11 del progetto ministeriale — Approvazione degli articoli 12 e 13 dello stesso progetto — Proposta d'aggiunta all'articolo 14 del Senatore Cataldi — Emendamento dell'Ufficio Centrale — Approvazione di essi e dell'articolo — Avvertenze dei Senatori Nazari, Scialoja, Cataldi e del Relatore sull'articolo 15 — Emendamento del Senatore Scialoja al paragrafo 1 — Approvazione di esso e dell'articolo — Rinvio dell'articolo 16 dopo il 33 — Osservazioni del Senatore Cataldi sull'articolo 17 dell'Ufficio Centrale — Risposta del Relatore — Soppressione al paragrafo 5 ministeriale proposta dal Senatore Scialoja e sua variante al paragrafo 4 dell'Ufficio Centrale accettata dal Ministero e dall'Ufficio — Approvazione di esse e dell'articolo — Spiegazioni del Relatore e del Ministro sull'articolo 18 — Approvazione degli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23 — Proposta del Senatore Di Revel all'articolo 24 — Rinvio di essa e dell'articolo all'Ufficio Centrale — Discorso del Ministro d'Agricoltura e Commercio sull'articolo 25.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura e Commercio, dell'Istruzione Pubblica, dei Lavori Pubblici e dell'interno.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA FONDAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione dell'articolo 11 già cominciata ieri sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia.

Se nessuno domanda la parola, e l'Ufficio Centrale non fa osservazione comincerò per mettere ai voti l'articolo 11 del progetto dell'Ufficio Centrale.

Mi parve che ieri l'onorevole signor Ministro avesse detto che intendeva che dopo si mettesse anche ai voti l'articolo 11 del progetto ministeriale.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Prima l'uno e poi l'altro.

Presidente. Mi pare che ieri il signor Ministro avesse detto questo.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Avevo detto ieri che l'articolo 11 dell'Ufficio Centrale potesse restare esso l'articolo 11 ed allora sarebbe diventato 12 quello ministeriale.

Ma ricordo che vi è stata una proposta, di rimandare l'articolo ministeriale alle disposizioni generali e transitorie come una di quelle facoltà che si attribuiscono straordinariamente all'assemblea generale.

Se l'Ufficio Centrale non avesse nulla in contrario io l'accetterei, tanto più che ci dispenserebbe da una discussione che versa su argomento estraneo alle operazioni ordinarie della Banca, e ci darebbe anche il pic-

colo vantaggio di non guastare la numerazione perchè allora l'articolo dell'Ufficio Centrale surrogerebbe quello del progetto ministeriale.

Se adunque questa proposta fosse accettata passeremmo all'articolo 12 dopo votato l'articolo 11 dell'Ufficio Centrale, rimanendo inteso che l'articolo 11 ministeriale andrebbe in discussione nel titolo delle disposizioni generali e transitorie, salvo a classificarlo nel miglior modo.

Senatore **Farina, Relatore.** L'Ufficio Centrale non fa alcuna difficoltà al rimando, si riserva solo di fare difficoltà per la sua ammissione, quando saremo alla discussione dell'articolo sulle deliberazioni dell'assemblea generale.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Pregherei allora il signor Presidente di mettere ai voti l'articolo 11 dell'Ufficio, in luogo dell'articolo 11 ministeriale ed il rimando di questo alle disposizioni transitorie.

Presidente. L'Ufficio Centrale non fa difficoltà ?

Senatore **Cotta.** Non fa difficoltà.

Presidente. Dunque comincerò dal mettere ai voti l'articolo undici del progetto dell'Ufficio Centrale.

Aspetto soltanto che alcuni Senatori che stanno negli Uffici assistendo a Commissioni vengano sull'invito che loro ho fatto.

(Entrano alcuni Senatori.)

Leggerò l'art. 11 dell'Ufficio Centrale per metterlo ai voti.

« Art. 11. La Banca rifiuterà di scontare gli effetti così detti di circolazione che apparissero non avere per fondamento una operazione reale di commercio. »

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora conformemente alla domanda ed alla dichiarazione fatta dal signor Ministro, metto ai voti il rinvio dell'art. 11 ministeriale per essere discusso quando si tratterà delle disposizioni transitorie.

Senatore **Cambray-Digny.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** È sempre inteso che il titolo delle disposizioni transitorie prenda nome, come proponeva il Senatore De Gori di disposizioni generali e transitorie.

Voci. Sì, sì.

Presidente. Metto ai voti il rinvio delle disposizioni dell'articolo 11 del progetto ministeriale a quando si tratterà delle materie comprese nelle disposizioni generali e transitorie, o sotto quell'altro titolo che si crederà più opportuno.

Senatore **Farina, Relatore.** Mi pare che il sig. Ministro avesse detto di rimandarlo al titolo delle attribuzioni delle assemblee generali.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Io aveva

detto veramente di rimandarlo alle disposizioni generali e transitorie.

Presidente. Io credo che anche una volta ordinato il rinvio, quando venisse una questione di collocamento non s'intenderebbe pregiudicata solo perchè il rinvio sia stato indicato adesso.

Metto ai voti il rinvio dell'art. 11 del progetto ministeriale nel senso che ho letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Passo all'art. 12 del progetto ministeriale.

« Per le cose date a custodire giusta il paragrafo 4 dell'articolo 2, la Banca dà una ricevuta che non può essere all'ordine nè trasferirsi per gira. Essa percepisce un diritto di custodia, il quale sarà determinato dal Consiglio superiore. »

Chi approva questo articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 13. Per le anticipazioni sopra depositi preveduti dall'art. 3, il depositante sottoscrive l'obbligazione di rimborsarle alla Banca entro un termine non maggiore di tre mesi, e di dare in ogni caso di ribasso del corso dei titoli eccedente il 10 p. 0/0, un supplemento di garanzia. »

(Approvato.)

« Art. 14. Se la persona che ha ricevuto l'anticipazione non compie il rimborso nel giorno successivo alla scadenza, o non provvede al supplemento di garanzia, la Banca, senza che occorra costituzione in mora o altra formalità, può far procedere, dopo trascorsi cinque giorni, alla vendita degli oggetti dati in garanzia, per mezzo di agente di cambio o mediatore pubblico, senza che questa vendita possa sospendere gli altri procedimenti. »

Senatore **Cataldi.** Domando la parola.

Presidente. Leggo l'emendamento che l'Ufficio Centrale contrappone al primo alinea dell'articolo che ho letto.

« Col prodotto della rendita la Banca si rimborsa del suo credito in capitale, interessi e spese, e tiene il di più, se vi sia, a disposizione del depositante, salvo il caso di compensazione di altro debito che questi abbia verso la Banca, il quale sia divenuto esigibile prima che si facesse luogo alla restituzione dell'anticipazione fatta sopra il deposito. »

» Se il prodotto della vendita non basta ad estinguere il debito, il depositante è obbligato a pagare il saldo.

» La Banca ha eguale facoltà nel caso di non effettuato pagamento dei recapiti a due firme, di cui è parola all'art. 10. »

Ha la parola il signor Senatore **Cataldi.**

Senatore **Cataldi.** Ho chiesto la parola per proporre un'aggiunta a questo articolo.

Nell'articolo 34 dello statuto attuale della Banca esiste una disposizione che non vedo figurare nell'articolo ora in discussione.

Dopo essere accennate in detto art. 34 le condizioni tutte alle quali viene assoggettato colui che opera il deposito alla Banca, succede un altro alinea nei seguenti termini:

« Queste condizioni saranno espressamente consentite da chi riceve l'anticipazione nella dichiarazione di deposito. »

Questa disposizione mi par giusta, poichè, mentre si accorda un privilegio alla Banca, parmi che debbasi pur tutelare gli interessi di tutti coloro che contrattano colla stessa ponendoli cioè in grado di conoscere le condizioni alle quali si assoggettano.

Pertanto io propongo che si aggiunga in questo articolo un altro alinea portante l'anzidetta disposizione concepita così: « queste disposizioni saranno espresse e consentite da chi riceve le anticipazioni nella dichiarazione di deposito. »

Presidente. Favorisca di mandare la sua proposta firmata al banco della Presidenza.

È un'aggiunta da collocarsi in fine dell'art. 14?

Senatore Cataldi. Sarebbe, parmi, da porsi dopo la prima parte dell'articolo, cioè dopo le parole *altri procedimenti*.

Presidente. Sarebbe da inserirsi dopo la prima parte dell'articolo dopo le parole *altri procedimenti*.

Leggo il tenore della proposta aggiunta per vedere se è appoggiata. (*Vedi sopra.*)

Chi l'appoggia, voglia sorgere.

(Appoggiato.)

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. L'articolo 14 contiene una disposizione che deroga ad una massima di diritto generale che è quella che non si possa far vendere il pegno (che questo resta un vero pegno) senza avere adempiuto a formalità dalla legge determinate.

Per la semplificazione delle operazioni della Banca è opportuno prescindere da queste lunghe formalità, le quali farebbero perdere inutilmente tempo.

Siccome però si tratta di una deroga al diritto comune non è inopportuno che quegli che contrae la obbligazione ne venga espressamente avvertito nell'atto stesso che sottoscrive la sua obbligazione.

Non vedo che vi possa essere inconveniente a dirlo espressamente perchè così colui che si obbliga è bene avvertito sulla estensione della obbligazione che contraccorre.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola metto ai voti i due emendamenti che sono stati proposti a questo articolo 14, emendamenti di aggiunte.

Prima di tutto seguendo l'ordine non delle proposte ma del loro collocamento, se l'Ufficio non ha difficoltà, comincerò dal mettere ai voti l'emendamento di aggiunta del Senatore Cataldi.

Lo rileggo per metterlo ai voti definitivamente.

Credo che sia intenzione dell'Ufficio come del pro-

ponente che quest'aggiunta venga dopo le parole *altri provvedimenti*.

« Queste condizioni saranno espresse e consentite da chi riceve le anticipazioni nella dichiarazione di deposito. »

Chi approva quest'aggiunta, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora viene l'emendamento contrapposto dall'Ufficio Centrale a quello che era primo alinea ed ora diventa secondo dell'articolo.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. Questo emendamento fu introdotto per escludere ogni equivoco, del resto ritengo che era nell'intenzione del Ministro di uniformarvi, ed anzi l'ha già dichiarato.

Per altro siccome era noto ai membri dell'Ufficio che erano sorte liti nell'interpretazione della dicitura antica riprodotta in questo articolo, in seguito a cui si erano elevate pretese di compensarsi col soprappiù di una vendita fatta, anche relativamente ai titoli, il pagamento dei quali non era ancora scaduto, così si sono riprodotti nell'emendamento dell'Ufficio le frasi stesse che sono nel Codice per fare conoscere che non si intendeva con questo articolo di derogare alle disposizioni del diritto comune.

Presidente. Il signor Ministro aderisce?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Accetto, poichè naturalmente non poteva essere intenzione del Governo che l'articolo significasse altro che quello che porta il diritto comune a questo riguardo.

Presidente. Rileggo l'emendamento. (*V. sopra.*)

Chi approva questo emendamento, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora rileggerò l'intero articolo per metterlo ai voti complessivamente. (*V. sopra.*)

Lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 15. Le cambiali sul deposito delle quali la Banca è autorizzata dall'articolo 3, n. 4, a fare anticipazioni, hanno una scadenza non maggiore di 6 mesi, oltre le condizioni indicate all'art. 10 per i recapiti da ammettersi allo sconto.

» Sono anche ammesse le cambiali esigibili all'estero, purchè a scadenza non maggiore di tre mesi.

» Se la somma anticipata non è restituita alla scadenza, la Banca può disporre delle cambiali depositate, sia negoziandole, sia procurandone l'incasso a spese del debitore. »

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. Non si è avvertito in questo articolo che oltre le cambiali, si sono ammessi al deposito anche altri titoli; quindi bisognerebbe dire semplicemente: *I titoli sul deposito dei quali ecc.* E nell'ultimo paragrafo poi bisognerà dire: « Se la somma

anticipata non è restituita alla scadenza, la Banca può disporre dei titoli depositati ecc. »

Presidente. Il signor Ministro accetta questa modificazione ?

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Accetto.

Senatore Nazari. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Nazari. Unicamente per maggior esattezza di linguaggio, sarebbe da sostituirsi al presente indicativo *hanno*, il futuro imperativo *avranno*.

Presidente. Non ricusa l'Ufficio Centrale questa variazione ?

Senatore Farina, Relatore. Ho paura che nasca un equivoco.

Senatore Nazari. Si dica: *dovranno avere*.

Senatore Farina, Relatore. Si può dire *debbono avere*, perchè è al momento in cui si depositano i titoli, e quindi si deve impiegare il tempo presente.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Son d'avviso che si sia commessa un' inavvertenza proponendo di sostituire la parola *titoli a cambiali*, poichè credo che si dica in appresso « dei quali la Banca è autorizzata dall'art. 3 n. 4, » ed all'art. 3 n. 4 non si parla precisamente che di cambiali. Abbia il signor Relatore la bontà di riancontrar bene questa cosa.

Senatore Farina, Relatore. Bisogna lasciar sussistere la dicitura come sta nell'articolo stampato.

Presidente. Si lascerà adunque la parola *cambiale*.

Riguardo alla variante proposta del verbo *avere*, il Relatore è d'accordo di adottare il modo imperativo, oppure vuole che si dica *debbono avere* ?

Senatore Farina, Relatore. Quanto a questo, l'Ufficio Centrale non ha difficoltà, purchè si adotti il tempo presente.

Presidente. Se non si domanda la parola, rileggo l'articolo 15 per metterlo ai voti.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Perdoni il Senato, ma parmi che questo concetto possa altrimenti esprimersi, dicendosi che dal giorno in cui si presentano le cambiali al deposito, sino al giorno della scadenza, non debbano intercedere più di sei mesi.

Diffatti se io ho una cambiale a nove mesi di scadenza, mi vada a depositarla quattro mesi dopo che questa cambiale è stata tratta, non resteranno più che cinque mesi sino alla sua scadenza; per cui credo che possa essere accettata in deposito.

In questo caso parmi che il concetto non sia espresso con chiarezza, quando dicesi che le cambiali non avranno una scadenza maggiore di sei mesi. E per vero, non si tratta della scadenza convenuta nella cambiale, ma bensì della distanza del tempo dal giorno in cui si

presenta la cambiale alla Banca al giorno della scadenza della cambiale stessa: spero che l'onorevole Relatore potrà al riguardo illuminarmi.

Senatore Farina, Relatore. Capiisco benissimo che vi ha diversità fra queste due cose, ma io faccio osservare all'onorevole Senatore Scialoja, che abbiamo parlato appunto del momento in cui sono presentate le cambiali allo sconto, si potrà forse trovare una locuzione più chiara, ma siccome ciò in pratica è già conosciuto, crederei che si possano mantenere le parole come stanno, perchè le cambiali sul deposito delle quali la Banca è autorizzata a fare anticipazioni, hanno una scadenza non maggiore; naturalmente la scadenza si misura dal punto in cui sono presentate e non dal momento in cui furono tratte; parmi pertanto che si possa mantenere la redazione quale si trova.

Presidente. I signori Senatori che intendono proporre modificazioni, abbiano la bontà di formularle.

Senatore Cambray-Digny. Si potrebbe dire: Le cambiali che hanno una scadenza non più lontana di sei mesi.

Presidente. L'Ufficio Centrale accetta ?

Senatore Farina, Relatore. L'Ufficio Centrale non ha difficoltà in proposito, anzi gli pare che questo modo di dire sia più chiaro.

Presidente. Rileggo l'articolo 15 per metterlo ai voti. (Vedi sopra.)

Il Senatore Nazari propone di sostituire il futuro imperativo all'indicativo presente, il Senatore Scialoja ha indicato, che sarebbe più opportuno dire *non debbono avere*, ma finora non ci è proposizione speciale, pregherei l'Ufficio di proporre una redazione...

Senatore Castell E. Proporrei che si metta ai voti l'articolo qual'è colla preghiera all'Ufficio Centrale di avvisare ad una redazione che meglio corrisponda all'intendimento espresso.

Presidente. Una volta che l'articolo è votato, non si può più modificare.

Senatore Castell E. Sarebbe coll'intelligenza di cambiare il testo in modo determinato e solo quanto a locuzione.

Presidente. Sarebbe un caso che difficilmente troverebbe precedenti negli usi del Senato.

Senatore Cataldi. Nell'articolo 10 da noi approvato si è detto che i buoni del Tesoro ammessi allo sconto non debbano avere una scadenza maggiore di 3 mesi: la stessa espressione potrebbe usarsi anche qui, cioè che le cambiali debbano avere una scadenza non maggiore di tre mesi.

Senatore Scialoja. Proporrei un emendamento così formulato: « Debbono avere una scadenza che non sia lontana più di sei mesi dal giorno del deposito. »

Presidente. Il Senatore Scialoja ha proposto una redazione in questi termini.

(Vedi sopra.)

Aderisce l'Ufficio Centrale ?

Senatore **Farina, Relatore.** L'Ufficio Centrale non fa difficoltà.

Presidente. L'articolo 15 sarebbe quindi così concepito:

« Le cambiali sul deposito delle quali la Banca è autorizzata dall'articolo 3 numero 4 a fare anticipazioni debbono avere una scadenza che non sia lontana più di sei mesi dal giorno del deposito, oltre le condizioni indicate all'articolo 10 per i recapiti da ammettersi allo sconto.

» Sono anche ammesse le cambiali esigibili all'estero, purchè a scadenza non maggiore di tre mesi.

» Se la somma anticipata non è restituita alla scadenza, la Banca può disporre delle cambiali depositate sia negoziandole, sia procurandone l'incasso a spese del debitore. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

Senatore **Lauzi.** Alcuni dei miei onorevoli Colleghi mi facevano osservare che essendosi fatta quest'aggiunta esplicativa all'articolo che abbiamo votato, sarebbe bene farla anche al primo capoverso dell'articolo 10 ove è detto che i Buoni del Tesoro debbono avere una scadenza non maggiore di tre mesi, e ciò affinché siavi accordo fra i 2 articoli.

Presidente. Ne fa una proposta formale?

Senatore **Lauzi.** Faccio quest'osservazione per provocare la manifestazione dell'opinione dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Farina, Relatore.** Il dubbio si è già sollevato e spiegato chiaramente; ma è evidente che anche stando la redazione di prima, non è mai accaduto in pratica un dubbio sull'applicazione che gli si dovesse dare.

Vuol dire che, siccome questi due articoli si spiegano reciprocamente, ed uno interpreta l'altro, non è più il caso di rinvenire sopra una cosa che non ha nessuna portata pratica e sopra una votazione già fatta; del resto l'Ufficio Centrale è agli ordini del Senato.

Presidente. Siccome non ci è alcuna proposta, passerò a leggere l'art. 16.

Senatore **Scialoja.** Intorno all'articolo 16 farei una mozione d'ordine.

Presidente. Ma mi permetta prima di leggere l'articolo, dopo parlerà.

Senatore **Scialoja.** Lo leggerò io medesimo.

« Art. 16. L'assegnazione del fondo da impiegarsi in isconti ed anticipazioni è deliberata ogni mese dal Consiglio superiore, il quale lo ripartirà fra le sedi. Ciascuna sede fa il riparto delle quote alle succursali, dandone immediatamente conoscenza al Governatore.

» Il Governatore ha facoltà di modificare per motivi d'urgenza il riparto delle sedi, riferendone al Consiglio superiore; ed il Consiglio amministrativo di ciascuna sede quello delle succursali, dandone immediata notizia al Governatore. »

Come vede il Senato in questo articolo non si tratta

di una distribuzione di fondi che è un atto di amministrazione.

Quindi l'art. 16 sarebbe meglio collocato sotto il capo appunto dell'amministrazione della Banca. Questo trasporto avrebbe un altro vantaggio, ed è che non farebbe sorgere in quest'articolo la grave questione dell'amministrazione della Banca di cui avremo a parlare in un apposito paragrafo.

Presidente. Dunque si tratterebbe unicamente del rinvio dell'articolo ad altra sede.

Senatore **Scialoja.** Sì, ad altra sede, e proprio al capo che tratta dell'amministrazione della Banca, probabilmente dopo l'art. 33 che parla delle facoltà del Consiglio superiore.

Presidente. L'Ufficio Centrale ed il Ministro assentono?

Senatore **Farina, Relatore.** L'Ufficio Centrale non fa difficoltà.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Accetto.

Presidente. Non si tratta che di trasposizione, dunque si rimanda la discussione dell'art. 16 dopo la discussione dell'art. 33.

Il signor Ministro accetta sull'articolo 17 il testo del progetto dell'Ufficio Centrale?

Ministro di Agricoltura e Commercio. Accetto.

Presidente. Leggerò il testo dell'Ufficio Centrale.

Del Capitale della Banca e delle Azioni Sociali.

« Art. 17. Il capitale sociale della Banca è di cento milioni di lire rappresentato da cento mila azioni di lire mille ciascuna.

» Il primo versamento è di lire settecento per azione. Esso si effettua in tre rate bimestrali eguali, la prima delle quali dovrà essere sborsata un mese dopo l'attivazione della legge sulla Banca d'Italia.

» Il versamento delle altre lire trecento potrà venire chiesto in una o più volte, e dietro preavviso di tre mesi, dal Consiglio superiore.

» Potrà il Governo dopo il 31 dicembre 1866 con decreto reale, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca, ordinare il versamento di tutto o parte dell'anzidetto residuo di lire trecento per azione.

» Sui versamenti in ritardo oltre il termine che sarà stabilito dal Consiglio superiore, è dovuto un interesse a ragione del sei per cento all'anno.

» Trascorso un mese dal termine stabilito pel versamento, la Banca, senza che occorra costituzione in mora o altra formalità, ha facoltà di far vendere alla Borsa per mezzo d'agente di cambio, per duplicato, le azioni a rischio e pericolo degli azionisti in ritardo dei versamenti. »

Senatore **Cataldi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cataldi.** In quest'articolo due questioni si somma

presentano: quella dell'entità del capitale e quella della preventiva prescrizione dei versamenti.

Rispetto al primo di questi problemi, quando si pensi che la circolazione dei biglietti bancari è ancora eccessivamente ristretta e stentata nel paese nostro, quando si rifletta che questa circolazione non eccede la proporzione di due ad uno del capitale dell'attuale Banca nazionale, quando si aggiunga che questa Banca con un capitale versato di trenta milioni di lire non ha avuto in circolazione nell'anno 1861 che cinquantasei milioni in biglietti e settantanove milioni nel 1862, quando, dico, si ritiene tutto ciò, si rimane convinti che un capitale attuale di sessanta milioni sarebbe più che sufficiente per la Banca d'Italia e che per più anni...

Senatore Farina, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore Cataldi... non occorrerebbe punto valersi della facoltà di chiamare il saldo del rimanente. Io auguro di tutto cuore che il movimento degli affari commerciali salga in breve ora a tale da richiedere un capitale versato di 100 milioni di lire per la nostra Banca, ma questo risulterebbe io lo desidero più di quello che io non lo spero.

Pertanto mi limito per ora a rassegnare al giudizio del Senato queste mie brevi osservazioni.

Ciò quanto alla quantità del capitale. In ordine poi al versamento delle azioni, la preventiva determinazione del saldo alla fine dell'anno 1866...

Senatore Farina, *Relatore*. È stata tolta.

Senatore Cataldi... mi limiterò a chiamarla inopportuna, e tale fu pur detta dall'Ufficio Centrale. Prevedere a giorno fisso l'epoca in cui il totale versamento sarà necessario allo stato del mercato è tal cosa che non è data ad alcun Governo, ad alcun legislatore.

Sento per altro che a tal riguardo il signor Ministro ha aderito all'opinione dell'Ufficio Centrale, ed allora nulla aggiungerò su tal proposito.

Quanto poi ai versamenti del capitale avrei a fare una qualche osservazione.

Nella redazione dell'Ufficio Centrale, ora accettata dal signor Ministro, si dice nel primo alinea:

« Esso si effettua in tre rate bimestrali eguali, la prima delle quali dovrà essere sborsata un mese dopo l'attivazione della legge sulla Banca d'Italia. »

Nell'articolo 64 è detto:

« Gli azionisti delle due Banche possono compiere il primo versamento di cui nell'articolo 17 in tre rate bimestrali dal primo gennaio 1864, corrispondendo il sei per cento. »

Ora non comprendo perchè gli azionisti delle due Banche debbano corrispondere gli interessi mentre nell'articolo 17 ai nuovi azionisti non è posto a carico interesse veruno benchè sia loro pure accordato di fare i versamenti in tre rate bimestrali eguali.

Senatore Farina, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore Cataldi... Parmi che gli interessi dovrebbero essere posti a carico di tutti gli azionisti ovvero dovrebbero esserne tutti disonerati.

Pregherci l'onorevole signor Relatore di uno schiarimento in proposito.

Senatore Farina, *Relatore*. Quanto alla necessità del versamento di lire 700 per ogni azione, io non credo che si possa revocare in dubbio, perchè bisogna aumentare discretamente il capitale attuale acciò la Banca possa estendere i suoi uffici. Essa deve istituire una quantità di succursali, ed è evidente che ciascuna succursale deve essere provveduta di un sufficiente numero di biglietti e di un sufficiente capitale in numerario; quindi è naturale che, dovendo estendere il numero degli uffici della Banca, si debba procurare di aumentare anche il capitale sociale della medesima.

Questo aumento di capitale non è punto eccessivo: infatti se si calcola che si debbono restituire due milioni di lire toscane alla Banca toscana, si vedrà facilmente come da quello che si prende dall'emissione delle nuove azioni in Toscana, poco rimanga di disponibile.

Le azioni poi della Banca nazionale, che avevano sborsato 1500 lire su due azioni, devono adesso sborsare 600 lire per venire alla cifra di 2100 lire per avere tre azioni, che competono ad ogni possessore di due.

Vede dunque il Senato come resti circoscritto l'aumento effettivo dipendente dall'aumento che devono i soci pagare sulla terza azione che viene loro data.

È vero che contemporaneamente si emettono pure nuove azioni, ma io credo che sul principio le 20 mila nuove azioni troveranno difficilmente a collocarsi per questo motivo, cioè che mentre si emettono 20 mila azioni con premio, se ne emettono pure 25 mila, che son date ai soci attuali senza premio. È dunque evidente che le prime a collocarsi più facilmente anche nel commercio saranno quelle che si danno senza premio, e bisognerà conseguentemente ritardare qualche poco l'emissione di quelle che hanno un premio, perchè altrimenti, cacciando sul mercato contemporaneamente azioni con premio ed azioni senza premio, quelle col premio molto difficilmente si troveranno a collocare.

In questo stato di cose pertanto era opportuno che si aumentasse a niente meno di quanto si è fatto il capitale sociale.

Vengo ora alla seconda osservazione fatta dall'onorevole Senatore Cataldi, il quale trova una diversità relativamente agli interessi delle rate non pagate, fra le azioni date ai soci, e quelle nuove che si dovranno emettere nelle Marche, nell'Umbria e nelle provincie meridionali.

Ma questa diversità si spiega col fatto che le une hanno un premio, che sarà determinato in seguito, e le altre non l'hanno, il che spiega il perchè il ritardo delle une al pagamento debba essere compensato con un interesse, mentre alle altre il pagamento di questo interesse non è imposto, in quanto che non solo do-

vanno sborsare il capitale nominale dell'azione, ma di più un premio sull'azione stessa.

Per conseguenza, onde non aggravare in due modi quei che prenderanno queste nuove azioni, si sono esonerati dall'obbligo di pagare l'interesse delle rate non pagate, perchè oltre il capitale nominale, esse dovranno anco pagare quel premio che verrà determinato dal Governo.

Per questi motivi l'Ufficio non ha creduto di mettere anche per questi nuovi acquirenti di azioni l'obbligo di pagare l'interesse durante la mora, come lo ha messo per gli azionisti antichi, ai quali ha data una azione di più oltre le due che già possedono.

L'Ufficio li ha esonerati dal pagamento degli interessi in vista che, invece di questi interessi, dovranno poi pagare un non tenue premio in complesso sull'azione che verrà loro assegnata; per conseguenza credo con ciò di aver dimostrato, che non vi ha realmente contraddizione fra le due disposizioni, ma che sono regolate da principii diversi, in quanto che una è relativa alle azioni attribuite al pari, l'altra invece si riferisce all'azione che è venduta con un premio; perciò siccome è diversa affatto la condizione, così era naturale che diverso fosse il trattamento loro.

Con ciò credo aver soddisfatto alle osservazioni dell'onorevole Senatore Cataldi.

Senatore Cataldi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cataldi. Io avevo fatto a me stesso la difficoltà accennata dal signor Relatore, che cioè adottando il sistema del versamento di soli 60 milioni, naturalmente gli azionisti delle due Banche avrebbero ad incassare una qualche cosa, poichè i versamenti a farsi sarebbero minori della somma già sborsata per le azioni da essi possedute.

Per altro siccome io era pienamente convinto che il versamento di 70 milioni fosse veramente eccessivo, così riteneva che si dovesse piuttosto adottare la misura di ridurre a 60 milioni il capitale da versarsi e pagare anche occorrendo una differenza agli azionisti; poichè un capitale soverchio, cui manchi la certezza d'un conveniente impiego sarebbe un onere per la Banca ed un danno pel commercio.

Per altro anche in ciò mi rimetto alla saviezza del Senato.

Quanto alla osservazione da me fatta sugli interessi, ringrazio l'onorevole Relatore delle spiegazioni che mi ha date.

Non poteva certamente rilevare ciò che ha detto dal confronto degli articoli, in quanto che il signor Ministro nel suo progetto proponeva che si dovesse fare il versamento delle lire 700 dagli azionisti, senza accennare a veruna mora, e nell'articolo 64 stabiliva che gli azionisti delle due Banche potrebbero compierlo in tre rate bimestrali corrispondendo il 6 per cento; e ciò era ben giusto perchè se gli azionisti nuovi facevano il loro versamento di lire 700 a pronti contanti, gli azionisti

delle due Banche che lo avrebbero compiuto in diverse rate dovevano ragionevolmente pagare gli interessi sulla somma che, operato il compenso, rimaneva ancora per essi dovuta.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Ho domandato la parola per una osservazione di compilazione.

Nelle modificazioni dell'Ufficio Centrale è detto:

« Potrà il Governo dopo il 31 dicembre 1866 con Decreto Reale, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca, ordinare il versamento di *tutto o parte* dell'anzidetto residuo di L. 300 per azione. »

Il Governo aveva invece stabilito il termine del 31 dicembre 1866 per il versamento di tutte intiere le L. 300.

Ora poniamo il caso che, ritenuto l'emendamento dell'Ufficio Centrale, il Governo ordini il versamento di 150 lire soltanto; non si sa più nè da chi nè quando potrà ordinarsi il versamento delle altre 150 lire.

Poichè ho la parola aggiungo un'altra breve osservazione.

Ripigliando l'articolo ministeriale, dopo il secondo capoverso, sarebbe detto: « Sui versamenti in ritardo, oltre il termine che sarà stabilito dal Consiglio superiore, è dovuto un interesse a ragione del sei per cento all'anno. »

Questo mi pare che si legava bene col precedente paragrafo ministeriale in cui si parlava unicamente del Consiglio superiore. Ma ora che l'Ufficio Centrale vuole che il Governo ordini il versamento, delle 300 lire, credo che vadano tolte le parole dal Consiglio superiore, e che debba esser detto semplicemente: « Sui versamenti in ritardo oltre il termine che sarà stabilito, è dovuto un interesse a ragione del sei per cento all'anno. »

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Farina, Relatore. Quanto alla prima parte abbiamo creduto che naturalmente chi ha la facoltà di ordinare il tutto, ha anche la facoltà di ordinare la parte; per conseguenza quando si è data facoltà al Governo semprechè riconosca il bisogno che sia aumentato il capitale sociale, di ordinare il versamento di tutto o di parte del residuo di lire 300, s'intende bene che su quella parte di cui non ordinasse il versamento subito, non perde il diritto di prescriverne il versamento posteriore.

La seconda parte poi dell'osservazione del Senatore Scialoja io la trovo giustissima, e fu un'inavvertenza di riduzione, perchè basta dire « Sui versamenti in ritardo oltre il termine che sarà stabilito è dovuto un interesse a ragione del 6 per cento all'anno. »

Presidente. Si tolgono dunque le parole dal Consiglio superiore.

Se non si domanda più la parola, rileggo l'articolo

nel modo che rimase stabilito d'accordo coll'Ufficio Centrale per metterlo ai voti.

Del Capitale della Banca e delle Azioni Sociali.

« Art. 17. Il capitale sociale della Banca è di cento milioni di lire rappresentato da cento mila azioni di lire mille ciascuna.

» Il primo versamento è di lire settecento per azione. Esso si effettua in tre rate bimestrali eguali, la prima delle quali dovrà essere sborsata un mese dopo l'attivazione della legge sulla Banca d'Italia.

» Il versamento delle altre lire trecento potrà venire chiesto in una o più volte, e dietro preavviso di tre mesi dal Consiglio superiore.

» Potrà il Governo dopo il 31 dicembre 1866, con Decreto Reale, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca, ordinare il versamento in tutto o in parte dell'anzidetto residuo di lire trecento per azione.

» Sui versamenti in ritardo oltre il termine che sarà stabilito, è dovuto un interesse a ragione del 6 per cento all'anno.

» Trascorso un mese dal termine stabilito pel versamento, la Banca, senza che occorra costituzione in mora o altra formalità, ha facoltà di far vendere alla Borsa per mezzo d'agente di cambio, per duplicato, le azioni a rischio e pericolo degli azionisti in ritardo dei versamenti. »

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Poichè siamo d'accordo coll'Ufficio Centrale quanto all'intelligenza della disposizione contenuta nel terzo capoverso, proporrei un'espressione che mi pare più chiara.

Alle parole: Potrà il Governo... ordinare il versamento di tutto o parte dell'anzidetto residuo di lire trecento per azione, vorrei che si sostituissero queste altre: « Potrà il Governo... ordinare il versamento in una o più volte dell'anzidetto residuo di lire trecento per azione. »

Senatore Farina, Relatore. Se ciò si crede che possa riescire più chiaro l'Ufficio Centrale non fa difficoltà; è questione di redazione.

Presidente. Crede l'Ufficio Centrale che sia più chiaro?

Senatore Farina, Relatore. Credo di sì.

Presidente. Abbia la bontà il sig. Senatore proponente di formulare la sua proposta.

Senatore Scialoja. Io direi così: « Potrà il Governo... ordinare il versamento in una o più volte dell'anzidetto residuo di lire 300 per azione. »

Presidente. Perchè i signori Senatori possano farsi un'idea ben chiara della proposta fatta dal Senatore Scialoja, darò lettura dell'intero capoverso.

« Potrà il Governo dopo il 31 dicembre 1866, con Decreto Reale, sentito il parere del Consiglio superiore

della Banca, ordinare il versamento in una o più volte dell'anzidetto residuo di lire trecento per azione. »

Se non si fa altra osservazione in proposito, metto ai voti l'articolo 17 collé modificazioni di cui ho dato lettura.

Chi intende approvarlo, si alzi.

(Approvato.)

Si passa all'art. 18. Accetta il sig. Ministro la redazione dell'Ufficio Centrale?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Dubito che l'Ufficio Centrale sia caduto in un equivoco sulla parola *doppio*. L'articolo ministeriale diceva: « L'azione è rappresentata da un'iscrizione sopra appositi registri della Banca tenuti a doppio. » Tenuti a doppio, nel senso cioè della scrittura doppia per modo che si tenga doppio registro, ma indiviso.

L'Ufficio ha fatta un'altra avvertenza che io credo giusta, in quanto che ha parlato della necessità di avere una copia di questo registro presso ciascuna sede o succursale, ma però parmi che questa si riferisca più al regolamento, dove troverebbe la sua sede conveniente.

Se adunque l'Ufficio Centrale concordasse in questa idea, allora si potrebbe lasciare l'art. 18 come è, salvo, ben inteso, che quando si parlerà nel regolamento della copia a tenere si dirà che una copia di esso registro sarà tenuta presso ogni sede e succursale.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Se mi permette leggerò prima di tutto l'articolo.

« Art. 18. L'azione è rappresentata da un'iscrizione sopra appositi registri della Banca tenuti a doppio.

» Un certificato di tale iscrizione, sottoscritto da due Amministratori e dal Direttore della sede o succursale è spedito ai proprietari delle azioni.

» Le azioni della Banca sono nominative. Quelle appartenenti a stranieri debbono indicare il domicilio in una città del Regno. »

Alla prima parte di questo articolo l'Ufficio Centrale propone una variante così concepita:

« L'azione è rappresentata da un'iscrizione sopra appositi registri tenuti a doppio di cui l'uno presso ciascuna sede o succursale e l'altro presso il Consiglio superiore della Banca. »

La parola è al signor Relatore.

Senatore Farina, Relatore. L'Ufficio ha considerato questo come un oggetto di legge, qui non si tratta della tenuta del registro, piuttosto a scrittura semplice che a scrittura doppia, che è veramente materia di amministrazione interna, la quale si può mandare al regolamento, ma di ben altra cosa.

Io non so come sarà decisa la grande questione relativa all'assemblea generale, ma nel sistema, fin ora adottato tanto dal signor Ministro, quanto dall'Ufficio Centrale, l'essere iscritto sui registri di una sede dà diritto a votare nelle assemblee della sede medesima,

quindi bisognava determinare nella legge l'elemento che dà questo diritto di votare nelle assemblee parziali di ciascuna sede.

Il dire poi che il registro sarà tenuto in scrittura doppia, questo parmi veramente che entri nella materia regolamentare, anziché nella parte legislativa; invece l'indicazione del modo col quale deve essere constatato il diritto di chi si presenta a votare nelle assemblee, parmi che debba essere determinato per legge, perchè è quello che dà il diritto ad un individuo azionista di votare piuttosto in un sito che in un altro e di essere computato nel numero che è necessario per formare l'assemblea ed anche per poter far sì che si istituiscano e le sedi e le succursali piuttosto in un luogo che in un altro. Parve dunque, ripeto, all'Ufficio Centrale che questo dovesse formare oggetto di disposizione legislativa, mentre l'altra invece potesse più opportunamente essere classificata nella materia regolamentare, ove si determinerà il numero, la natura, la forma e la tenuta dei registri che la Banca deve avere per la sua interna amministrazione.

Questo è il motivo per cui l'Ufficio Centrale introdusse tale variazione. Forse queste spiegazioni potranno soddisfare anche il signor Ministro. Del resto la cosa non è, come ognuno vede, di grandissima importanza, ma tuttavia l'Ufficio Centrale desidera che si spieghi se si vuole anche quanto concerne la tenuta dei libri; ma soprattutto che si mantenga la proposta riduzione relativamente al diritto di votare dei singoli azionisti, perchè ciò gli pare indispensabile.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Non insisto. Le spiegazioni dell'onorevole Relatore mi hanno chiarita la cosa.

Del resto è tale argomento che non val la pena che ci arrestiamo. Diciamo perciò di accettare l'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Rileggo l'articolo 18 per metterlo ai voti:

« Art. 18. L'azione è rappresentata da un'iscrizione sopra appositi registri tenuti a doppio di cui l'uno presso ciascuna sede o succursale, e l'altro presso il Consiglio superiore della Banca.

» Un certificato di tale iscrizione, sottoscritto da due Amministratori e dal Direttore della sede o succursale è spedito ai proprietari delle azioni.

» Le azioni della Banca sono nominative. Quelle appartenenti a stranieri debbono indicare il domicilio in una città del Regno. »

Lo pongo ai voti; chi lo approva si alzi.

(Approvato.)

« Art. 19. La proprietà di un'azione importa adesione agli Statuti della Banca.

» Ogni azione dà diritto ad una parte uguale del capitale e degli utili sociali.

» L'azione è indivisibile ed è rappresentata da un solo individuo.

» L'azionista è obbligato soltanto pel capitale nominale rappresentato dall'azione. »

(Approvato.)

« Art. 20. Il trasferimento delle azioni si fa dal proprietario o da un suo procuratore, per mezzo di dichiarazione sui registri della sede o succursale della Banca.

» Questa dichiarazione è autenticata da uno degli agenti di cambio, e dove mancano da un notaio.

» In caso di successione il trasferimento è fatto colle formalità richieste dalla legge.

» Se vi è opposizione debitamente significata alla sede o alla succursale della Banca ove l'azione è iscritta, il trasferimento è fatto dopo tolta l'opposizione.

» Il Regolamento determina le forme della registrazione presso le sedi e succursali, ed i modi con cui le azioni possono trasferirsi dall'una all'altra di esse. »

(Approvato.)

Del dividendo e della riserva.

« Art. 21. Gli utili repartibili per ciascun semestre si compongono dei benefici derivanti dall'esercizio, dedotte le spese di amministrazione e le perdite verificate e quelle prevedibili per recapiti o crediti non pagati a tempi debiti. I recapiti non pagati alla scadenza non figurano nell'attivo che per deliberazione motivata del Consiglio superiore, ed in quella quota che è da esso determinata.

» È pure dedotta dai profitti di ciascun semestre la rata di ammortamento delle spese di primo stabilimento, e di quelle altre che il Consiglio superiore giudicasse repartibili fra più semestri. »

(Approvato.)

« Art. 22. Sugli utili netti stabiliti in conformità dell'articolo precedente si preleva l'interesse da distribuirsi agli azionisti in ragione del 2 per cento per semestre sul capitale versato per ciascuna azione. Le tre quarte parti di ciò che rimane sono distribuite agli azionisti insieme all'interesse, e l'altra quarta parte è destinata alla riserva. »

Se niuno chiede la parola lo metto ai voti.

Prima però domanderò licenza al Senato di far una semplice correzione, che credo sia di rigorosa grammatica: proporrei, cioè, che invece di *insieme all'interesse*, si dica *insieme coll'interesse*.

Metto ai voti questo articolo colla correzione proposta.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 23. La riserva è destinata principalmente a reintegrare il capitale in caso di perdita, e secondariamente a compiere l'interesse da distribuirsi in ciascun semestre agli azionisti, se gli utili non raggiun-

gano il 2 per 0/0 del capitale versato su ciascuna azione. »

(Approvato.)

« Art. 24. L'impiego della riserva è regolato dal Consiglio superiore, e può farsi in rendita sul Gran Libro del Debito pubblico del Regno.

• I frutti della riserva fanno parte dei benefici indicati all'art. 21.

• Quando la riserva abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, cessa la ritenzione di cui è par- la all'articolo 22, e tutti i profitti netti del semestre si distribuiscono agli azionisti. »

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Nell'istituzione di una Banca, l'esistenza di una riserva è di una grande cautela e per gli azionisti, e per il pubblico.

Il progetto che noi discutiamo determina il modo con cui si debbe fare questa riserva; col ritenere, cioè, sui dividendi una porzione, la quale vada in riserva, e stabilisce che quando la riserva abbia raggiunto il quinto del capitale sociale cessar debba in allora la ritenzione e tutti i profitti netti andar divisi fra gli azionisti.

In quest'articolo 24 veggio che si lascia al Consiglio superiore di regolare il modo della riserva; a me pare che il lasciare questo nell'intera balia del Consiglio superiore, possa presentare qualche inconveniente, e che sia perciò necessario di stabilire chiaramente che il fondo di riserva non può esser impiegato in altre operazioni della Banca; quindi io domanderei che fosse espresso, che la riserva debba sempre essere in titoli, non mai in oro, od in argento in tal guisa la riserva non potrà essere toccata.

Di più è detto, che l'impiego di questa riserva può farsi in rendita sul Gran Libro del Debito pubblico del Regno: pare a me che dovrebbe essere detto in rendita nominativa.

Quando si parla di fondo di riserva conviene provvedere a che questo abbia qualche maggiore stabilità, di quanto possa averla una rendita al portatore, che da oggi a domani può essere messa in circolazione.

Quindi mi limiterei a proporre un'aggiunta alla prima parte dell'articolo, la quale sarebbe così concepita:

L'impiego della riserva è regolato dal Consiglio superiore, però debb'essere fatto in titoli nominativi di rendita iscritta nel Gran Libro del Debito pubblico del Regno. »

Senatore Farina, *Relatore*. Io pure era nell'intendimento di proporre una modificazione conforme a quella proposta dal Senatore Di Revel, che l'impiego in rendita debba essere fatto in rendita nominativa iscritta nel Gran Libro del Debito pubblico del Regno; epperò in questa parte sono con lui d'accordo.

Quanto per altro all'obbligo di fare l'impiego della riserva in queste rendite, è cosa che io pregherei si permettesse all'Ufficio Centrale di poterla studiare ma-

turamente: essa è abbastanza grave perchè io non osi pronunziarmi sopra di essa così all'improvviso.

Vi sono delle buone ragioni in favore della proposta, e credo ve ne sia anche qualcheduna di peso in contrario. Desidererei quindi che venisse studiata.

Senatore Di Revel. Non insisto, e trovo molto prudentiale che venga questa questione esaminata e discussa nel seno dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Si propone di rinviare quest'articolo all'Ufficio Centrale, perchè lo esamini, in seguito alle osservazioni del Senatore Di Revel.

Chi approva il proposto rinvio, sorga.

(Approvato.)

Ora viene l'art. 25.

Leggerò anzitutto il testo ministeriale:

Dell'Amministrazione della Banca.

« Art. 25. La Banca ha un'amministrazione centrale nella città capitale del Regno: ha una sede in Ancona, in Bari, in Bologna, in Firenze, in Genova, in Livorno, in Messina, in Milano, in Napoli, in Palermo ed in Torino, e una succursale almeno in ciascuna provincia ove non è una sede. Le succursali debbono essere stabilite nel corso di cinque anni.

• Dopo cinque anni dalla costituzione della nuova Banca, l'Assemblea generale può modificare il numero delle sedi. Tale modificazione dev'essere approvata con Decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

• Il Regolamento determina la circoscrizione di ciascuna sede. »

L'Ufficio Centrale contrappono la seguente redazione:

« Art. 25. La Banca ha un'amministrazione centrale nella città capitale del Regno.

• Ha sede in Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli e Torino.

• Essa potrà creare sedi nelle città di Bari e Messina, tostochè il numero delle sue azioni collocate presso persone dimoranti nella circoscrizione attribuita dal regolamento a una di dette città sia giunto al numero di mille.

• Il numero delle sedi potrà essere aumentato o diminuito per deliberazione dell'Assemblea generale approvata dal Governo.

• Il regolamento determina la circoscrizione di ciascuna sede.

• La Banca ha una succursale almeno in ciascuna provincia ove non è una sede.

• Tutte le succursali debbono essere stabilite nel corso di dieci anni. »

Prego il signor Ministro di volermi dire se accetta la redazione dell'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Noi arriviamo ad un punto dove ci è necessità di arrestarci. Abbiamo finora parlato della fondazione della Banca; erano articoli sovra i quali troppo gravi difficoltà non potevano cadere, ed io non ho voluto interrompere la

discussione per fare dei ragionamenti sul concetto generale dello statuto.

Ma ora mettiamo mano ad una serie d'articoli, i quali ci conducono a definire la particolare indole del progetto.

La discussione generale non fu fatta; io me ne rallegrai col Senato e credetti che fosse un vantaggio, poi ho avuto ragione di dubitarne, perchè mi pare che sia mancata così l'occasione di spiegarci chiaramente sulle nostre intenzioni e sull'insieme del progetto di legge e di statuto.

Ci siamo occupati soltanto di particolari disposizioni mettendoci ad un esame speciale di articoli, nei quali mancava l'opportunità di dire sopra quali basi tutto il lavoro si fondava.

Ebbene, ora finalmente bisogna che si rivelino e si discutano queste basi; quella discussione generale che è mancata deve essere adesso supplita con qualche breve esposizione di principii. Bisogna dire quali norme regolarono l'organamento della Banca: bisogna che la discussione si compia in modo che, ripigliando poi l'esame degli articoli, si possa ciascuna volta dire quali di essi si riferiscono alla parte sostanziale del progetto, e quali sono di semplice applicazione.

Io ho tanto più di necessità di arrestarmi a questo punto, in quanto che in questo punto cominciano a manifestarsi le maggiori divergenze dell'Ufficio Centrale dal progetto ministeriale.

Se una discussione generale si fosse fatta e se avessimo avuto campo di spiegare le nostre idee, probabilmente si sarebbe toccata la grande questione dell'unità e pluralità delle Banche. Ebbene, Signori, non è questa mancanza di cui io mi dolgo. Ben ha fatto il Senato a lasciar da parte questa disputa teorica. A questo momento molto se ne parla nella stampa interna e molto se ne va dicendo e con molta dottrina nella stampa estera. E pure questa discussione non ha una strettissima relazione col nostro argomento, perchè non è vero che manchi una qualunque soluzione pratica della questione.

L'onorevole Relatore citò un nome reputatissimo, quello di Michele Chevallier. Chevallier ha detto presso a poco qual'è questa soluzione pratica.

Egli ha detto: non vi affannate a cercare se l'intera libertà delle Banche sia il vero sistema, o se sia l'unicità assoluta delle Banche, perchè basta lasciarci guidare dalla pratica naturale, dalla dialettica del buon senso: vedete qual'è lo stato attuale delle cose in Francia.

Noi non siamo legati da nessuna vera ed assoluta concessione di privilegio, e sebbene la libertà delle Banche non sia attuata nel modo in cui è in altri paesi, tuttavia il principio è salvo.

Si parla se abbia ad essere più o meno considerata, più o meno riguardata dal Governo una o un'altra Banca, ma non si tratta nè di dare privilegi esclusivi, nè di fare divieti irrevocabili.

Ebbene, questo che ha detto il Chevallier adesso io

lo riporto ad un nome che ci appartiene assai più, ad un nome che ripetiamo sempre con venerazione, al conte di Cavour.

Sappiate che quello che ha detto Chevallier l'aveva detto dodici anni fa il conte di Cavour nei suoi ammirabili discorsi degli anni 1851 e 1852, che fece nel Parlamento quando si trattava appunto di riorganizzare la Banca nazionale, ossia quando si discuteva un argomento che è presso a poco quello di cui ora ci occupiamo.

Che diceva il conte di Cavour allora?

Signori, non ci affanniamo ad andare cercando una soluzione nelle teoriche; noi abbiamo in mano la soluzione pratica del buon senso, noi abbiamo dei fatti nelle nostre consuetudini e dei principii nella nostra legislazione che ci dispensano da qualunque altra cura: noi non abbiamo negata la libertà delle Banche in nessun luogo, non la neghiamo nel fatto: non guardiamo se non alla convenienza pratica delle cose, la quale ci dice quando tra le Banche se ne possa scegliere alcuna, alla quale il Governo largheggi in favori non per costituire privilegi, ma perchè certe grandi personalità bancarie possono senza opprimere la libertà dare aiuti efficaci al Governo che sa usarne.

Era questa dunque la guida che prendeva il conte di Cavour; è la guida che prenderemo anche noi.

Lasciamo le questioni generiche, lasciamoci guidare dai fatti, dalla dialettica dei fatti, la quale col suo tacito andare esprime certe volte più ragionevolmente le cose che non esprimiamo noi colle nostre formule astratte.

Noi dunque siamo in un buon cammino, le nostre guide sono guide facili e sicure, e per conseguenza se vogliamo discutere saviamente l'organismo delle nostre Banche non abbiamo che a interrogare i fatti che li hanno preceduti.

Ma prima di venire ai fatti, mi arresto ad un'altra considerazione.

Nel parlare della libertà delle Banche si è pur troppo fatto ricordo della necessità di non vulnerare il principio e di non compromettere l'avvenire.

E pure, Signori, se nel concetto della libertà non si mette che un senso puramente negativo, non si va mai ad importanti conclusioni. Sempre che si parla di libertà e specialmente quando si applica all'ordine economico, sappiate che dalle moltitudini non è intesa punto in un senso negativo: le moltitudini riguardano bene la libertà come mezzo da spezzare i vincoli antichi, da distruggere gli antichi impedimenti; ma vogliono vedere e veggono di fatto in essa sempre la promessa di nuove edificazioni e di nuovi ordinamenti. Non c'è libertà meramente negativa; dalla libertà debbono nascere sempre nuovi frutti d'organizzazione.

Questo è il segreto del progresso. Vi sono certe scuole disennate, le quali nondimeno hanno l'intuito di questa verità; le scuole socialiste e comuniste sapete perchè hanno tanto prestigio sul genere umano?

Solamente perchè dicono: non si dissolve, non si de-

moliace senza ricostruire; noi vi mettiamo innanzi agli occhi organizzamenti novelli, i quali ligano di nuovo gli elementi dispersi. Noi rispondiamo al desiderio profondo degli uomini di stringersi, di ravvicinarsi: la vostra libertà è cosa sterile, non fa che disciogliere, non fa che negare, non fa che allontanare gli uomini gli uni dagli altri.

Costoro s'ingannano se credono di avere essi il segreto della verità; nella sana dottrina economica non è vero che la libera concorrenza sia sterile e dissolutrice, che non pensi a novelli organizzamenti. Essa ci pensa, ma si fonda sopra i principii solidi e razionali. Essa vuole un organizzazione intelligente e libero, e perciò procede con lentezza e con molta misura. Finchè il terreno non è perfettamente spazzato, essa vede la difficoltà di ricostruire da capo, e perciò prepara le nuove edificazioni collo sgombrare degli antichi ostacoli.

Essa non mira dunque che all'organizzazione, ma lo fa con senno e con prudenza, perchè vuol fare opera seria e durevole.

Difatti, o Signori, quando ultimamente il Chevallier, che mi piace ricordare un'altra volta, ha voluto rassicurarci sulla libertà delle Banche, vi ha forse detto che non ci è poi qualche cosa che possa ligare insieme questi elementi disciolti?

L'onorevole Relatore vi ricordò anche questo; vi disse: badate che Chevallier in mezzo a queste sue assicurazioni vi fa balenare innanzi agli occhi un certo principio di organizzazione, per lo quale si avrebbe qualche cosa che riunisca di nuovo gli elementi.

Infatti Chevallier ha parlato di un certo disegno, che già è cominciato ad essere attuato al di là dei mari.

Questo disegno è quello di impossessare lo Stato dell'esclusiva fabbricazione e distribuzione dei biglietti di banco e di stabilire poi certe norme e certe garanzie, secondo le quali le Banche libere avessero potuto ordinarsi in una certa forma di gerarchia e raccogliersi attorno al Governo.

Io non mi arresto a questo progetto di Chevallier e non lo discuto: oserò dire anzi che non ne veggio ancora tutta l'importanza, non veggio ancora che in questa sua proposizione ci sia veramente un principio vitale ed organico, di maniera che possa dirsi che vi sia dentro il segreto dell'organizzazione futuro delle Banche.

Io ne parlo solo per ricordare al Senato che quando si parla di libertà di Banche non si esclude da nessuno l'idea di organizzazione. Io ne parlo più propriamente per fare omaggio a quella dialettica dei fatti, alla quale diceva doverci noi lasciare guidare, e che mentre grida per tutto alla libertà, accenna pur sempre all'organizzazione; mentre invita per tutto a sciogliere i vecchi vincoli, accenna pur sempre al bisogno di stringerli dei nuovi.

Io ritorno a dire che noi non faremo che lasciarci guidare dai fatti; noi non faremo che guardare i no-

stri precedenti e li seguiremo colla docilità di chi è persuaso che nel carattere, nella natura, nella sostanza dei fatti sociali vi è sempre il germe, il principio dell'avvenire.

Ho dunque una piacevole missione a compiere, cioè di richiamare alla mente al Senato molte nostre memorie.

Ciascheduno di voi con piacere ascolterà il ricordo delle nostre istituzioni, e propriamente delle istituzioni di credito. Non è già mio proposito di parlarvi dell'antico; sono glorie già note le vecchie istituzioni municipali delle vecchie repubbliche; sono cose che tutti conoscete. Io vi parlo delle cose nuovissime, vi parlo delle istituzioni recentissime, dei fatti che hanno immediatamente preceduto questo nostro progetto.

Guardiamo dunque un poco quello che è accaduto dopo le ultime rivoluzioni e ristorazioni cagionate in Italia dai fatti dell'89. Quando si è cominciato a tornare sulle antiche traccie, si è trovato tante demolizioni fatte che si è dovuto ricominciare da capo.

Molte istituzioni italiane cominciano dal 1816. Due punti sono importantissimi a ricordare, la Toscana e Napoli.

In questi due paesi si veggono risorgere per la prima volta alcune istituzioni di credito nella forma moderna.

Nel 1816 fu fondata una Banca in Toscana; nel 1816 fu fondato un Banco a Napoli. Ma le due cose, o Signori, non si somigliano punto. Nella bella Toscana fra le tante belle e nobili cose, c'erano delle tradizioni economiche eccellenti.

Quando dunque si ebbe a fondare una Banca, si fondò una Banca come l'intendiamo oggi, una Banca sociale, una Banca con tutte le norme, con tutte le garanzie che sogliono oggi attribuirsi ad una vera istituzione di credito.

Invece in Napoli c'erano delle vecchie tradizioni non propriamente di Banca ma di certe istituzioni che somigliavano piuttosto a monti di beneficenza, a depositi municipali che ad altro. Sopra di esse venne ad essere basata un'istituzione che ancora esiste e che abbiamo bisogno di ricordare a questo momento perchè ci potrà accadere di ricordarla più volte. Non ci erano sì può dire che ruderi dell'antico, ruderi lasciati dalla rivoluzione che ci era passata sopra spietatamente ed aveva distrutto le istituzioni e i valori. Sopra questi ruderi fu ricostituito un certo Banco di deposito che ricordava l'antico, e che non aveva neppur esso alcuna base sociale.

Secondo le idee moderne un banco di quella natura non sarebbe nato, ma il Governo lo trasformò in una macchina tutta governativa. Per fortuna quella corrente di depositi che era stata solita di andare in quelle casse non garantite da nessun capitale sociale, continuò ad andare, ed il Governo ci fondò sopra una cassa di sconto, ci aggiunse delle casse di corte, e ne fece tutto quel che credette per l'aiuto della finanza; di maniera che diventò una istituzione quasi intiera-

mente finanziaria, sebbene la sua origine ed il suo scopo primitivo fosse tutt'altro che finanziario.

Accrenno queste cose per potere a suo tempo spiegare perchè abbiamo adesso fatte alcune novità che ritirano il Banco di Napoli dalla via in cui era stato messo nel 1816.

Diceva adunque che queste due istituzioni ci si presentano come le più antiche.

Lasciamo quella di Napoli, perchè non ebbe nessuna altra vicenda, fino agli ultimi tempi in cui avvenne la trasformazione che accennavo testè.

In Toscana invece la Banca fece il suo cammino, ebbe certe vicende, come accade sempre alle istituzioni che nascono. Nel 1836 fu rinnovata la concessione ed allora nacque una seconda Banca toscana che fu istituita in Livorno cogli stessi principii e colle stesse basi. Il sentimento della libertà economica si rivelava sufficientemente in questo riprodursi della Banca, senza accennare ad alcun privilegio.

Più tardi, propriamente dopo il 1840, comincia nelle provincie superiori un ordine di cose che ci riguarda assai più, perchè si lega più immediatamente alle cose di cui ora ragioniamo.

Nel 1844 si pensò a creare una Banca di circolazione in Genova. L'antica bella Banca di S. Giorgio era caduta anch'essa sotto la rivoluzione. I genovesi venivano ora al concetto di una vera moderna Banca di circolazione, essa fu infatti con così buoni auspici istituita in quell'anno. Dico con così buoni auspici perchè è il vero principio del nuovo ordine di cose di cui oggi ci rallegriamo.

La Banca di Genova ebbe anch'essa le sue vicende, quando alcuni anni dopo il suo esempio eccitò un simile desiderio in Torino. Credo fu nel 1847 che si propose e si approvò la fondazione di una Banca perfettamente simile in Torino. Credo pure, se non sono male informato, che la Banca di Torino non ebbe una positiva esecuzione; rimase piuttosto in progetto fino ai nuovi avvenimenti del 1848. In mezzo alle maggiori sventure politiche certe istituzioni mellono radice o risorgono, poichè le sventure ravvicinano gli animi, più che non facciano le prosperità. Nel 48 infatti si pensò di fare una grande istituzione col ravvicinamento delle due Banche. Ed ecco un secondo passo di cui importa bene ricordarci, perchè è il principio della fusione. Si pensò di riunire la Banca già istituita in Genova colla Banca approvata ed iniziata in Torino, e ne surse così la prima *Banca Nazionale*.

Signori, mentre le due Banche toscane, di cui abbiamo parlato, facevano il loro cammino, si creava di qua una posizione di cose alquanto somigliante. Ma le due Banche che argovano nell'Italia superiore si fondevano appena nate. Quelle di Toscana aspettavano più anni ancora prima che si parlasse di fusione, la quale pur venne alfine come diremo.

Nell'una e nell'altra fusione c'erano nondimeno certi

caratteri che rivelavano la diversa indole delle popolazioni.

Le due Banche di Toscana un giorno vennero nel desiderio di fondersi anch'esse, ciò non fu prima del 1857. Le due Banche si posero, dirò così, come allato l'una all'altra, si udirono il più che poterono, ma finirono col dichiarare che avrebbe esistito la nuova Banca toscana con due sedi egualmente principali. Notino la premura di salvare anche nelle parole l'indipendenza e la libertà; non osarono fare la Banca veramente una, ne fecero una Banca a due sedi colla qualifica di sedi egualmente principali.

Intanto il movimento già impresso aveva prodotto altre Banche analoghe, si erano costituite le Banche di Lucca, di Pisa, di Arezzo, e di Siena.

La fusione era avvenuta legando le due sedi, e poi a poco a poco alligando le altre, che successivamente divennero delle succursali della Banca Nazionale Toscana.

Nel paese della libertà economica non si poteva aspettare più di questo. Invece nel paese dell'organizzazione, ossia nell'Italia superiore, dove è, e ne abbiamo visti i magnifici risultati, dove è il principio dell'organizzazione più che in altra parte d'Italia, la fusione delle due Banche di Genova e Torino, si fece con più stretto legame. E pure questo legame non giunse fino a togliere ogni distinzione di luogo.

Le due Banche di Genova e di Torino si fondono in maniera che restano due sedi; e il principio di organizzazione sta nella distinzione non ammessa in Toscana di una sede principale e di una sede secondaria. Genova era la sede principale.

Ecco così abbozzato il sistema, una sede principale a Genova, una sede a Torino, e come sono le sedi, così le Assemblee, i Consigli, tutto separato.

Una volta fatta la fusione, gli affari crebbero, la prosperità era evidente, venne subito l'idea che si dovesse la nuova Banca nazionale ingrandire e riorganizzare.

Il conte Cavour intendeva troppo bene quale fosse l'applicazione del principio della libertà delle Banche; la libertà delle Banche che non toglie la preferenza vero alcune Banche, che non toglie le creazioni delle grandi e delle grandissime Banche; che non toglie l'associazione del Governo alla Banca che esso preferisce. Il conte di Cavour cominciò dunque a desiderare e proporre che si ingrandisse la Banca nazionale.

Venne la prima volta nel Parlamento e propose che si aumentasse il capitale a 16 milioni, e si facessero altre novità che miravano al riorganizzazione della Banca.

Le difficoltà che incontrò la proposta furono tali che fu obbligato a sostare, ma nell'anno seguente la proposta si ripigliò sopra basi più larghe e si portò il capitale a 32 milioni.

Questa proposta fu finalmente approvata, e la Banca nazionale, la quale si era formata delle due Banche di Genova e di Torino, che aveva assunto già un princi-

pio di gerarchia e di organizzazione, si consolidò sempre più coi nuovi ordini.

Vennero le nuove vicende politiche del 1859.

L'utilità, i servizi che poteva prestar la Banca furono ben sentiti da colui che guidava allora la politica del Regno, e si pensò di fare un nuovo aumento ed un nuovo organizzazione. Si cominciò dall'autorizzare diverse succursali. Sono fatti che conosco assai meglio di me.

La prima felice annessione di nuove provincie fu la Lombardia. Quando si trattò di estendere la Banca nazionale al nuovo territorio acquistato, quali furono le idee che misero innanzi la Banca ed il Governo?

Signori, non altre che quelle medesimo che si erano cominciate ad applicare. Si disse: che cosa si farà in Lombardia? La risposta era facile. Si creerà una nuova sede a Milano, si accrescerà di un'altra cifra il capitale sociale: invece di due sedi, saranno tre, una a Genova, una a Torino, una a Milano. Il capitale sociale si accrescerà appunto in considerazione del nuovo territorio che si aggiungerà.

Fu infatti fissato il capitale a 8 milioni, e siccome si considerava che il nuovo aumento di territorio era un fatto indipendente dalla volontà della Banca era un fatto che allargava la circoscrizione della Banca, gli 8 milioni furono aggiudicati tutti interi alla Lombardia. Sicché sorse una novella sede ed un novello territorio bancario, dirò così, il quale assorbì il nuovo aumento di capitale. Progetto logico, ragionevole, semplicissimo che fa onore a chi lo propose ed a chi lo accettò. Così le antiche provincie e la Lombardia formavano un territorio bancario perfettamente unificato ed organizzato. Aggiungete a questo la creazione di nuove succursali che si andavano giorno per giorno approvando.

E poichè le annessioni fortunatamente crescevano, e l'Emilia aveva alcune Banche forse non perfettamente vitali, quella delle quattro Legazioni che si era staccata dall'antica Banca romana, e quella di Parma di non antica istituzione, la Banca nazionale già in tutto il vigore della sua novella vita si applicò ad assorbirsi questi nuovi istituti.

Fu fatta dunque l'annessione della Banca della Romagna e della Banca di Parma. Il territorio della Banca si trovò insomma costituito dalle antiche provincie di Piemonte e Genova, dalla Lombardia, dalla Romagna e dal Parmense. In tutto questo si era proceduto negli stretti termini di giustizia, perchè si era creata una nuova istituzione bancaria con un nuovo aumento di capitale, e si erano assorbite coi debiti compensi le istituzioni bancarie di minore importanza.

A questo punto cominciò un nuovo ordine di cose: la fortuna arrideva all'Italia, le annessioni crescevano ancora, altra mezza Italia e più si veniva a fondere coll'Italia superiore.

Non vi era che la Toscana che avesse propriamente una Banca. Il territorio napoletano non aveva altro che

quel Banco senza base sociale, assorbito e trasformato dal Governo.

Lasciando stare adunque la Toscana, perchè quest'oggi solamente si parla per la prima volta della fusione della sua Banca, il territorio sul quale avrebbe potuto esercitarsi la Banca nazionale, era quello delle provincie napoletane e siciliane, quello delle Marche e si può aggiungere quello dell'Umbria e del Modenese.

Comincio da Napoli. Io mi trovava là quando, comita l'annessione, si cominciò a parlare di organizzamenti bancarii. Il mio amico il Senatore Scialoja dirigeva il dicastero delle finanze in quelle provincie, e le prime idee che sorsero furono quelle della creazione di una Banca di circolazione che si fosse applicata esclusivamente a quelle provincie, di una Banca di circolazione meramente locale. Egli ricorderà che si cominciò molto seriamente questo discorso, e che una Commissione, in cui io era, se ne cominciava ad occupare, quando quell'autorevole voce che abbiamo sempre amorevolmente ascoltata si fece sentire colà, la voce del conte di Cavour. Egli ci faceva sentire che le convenienze politiche ed economiche del paese portavano che si fosse messa da banda quest'idea della creazione di una nuova Banca locale, e che invece si fosse pensato ad applicare la Banca nazionale al resto d'Italia. Dirò che questo invito, anzichè eccitare discordie e rammarichi in contrario, riunì così facilmente gli animi, che poco a poco si convenne anche dai negozianti che si erano accinti a prendervi parte, si convenne che avesse a secondarsi il desiderio del conte di Cavour, che quindi se la Banca nazionale si fosse presentata con la debita garanzia, con i debiti aumenti di capitali, colle debite riforme nel territorio napoletano si sarebbe volentieri accettata.

Fu messo dunque da banda quel progetto, ed invece si incominciò a vagheggiare l'altro dell'applicazione della Banca nazionale al territorio napoletano: le cose rimasero in quest'aspettativa quando, credo nei primi mesi del 1861, il Governo venne ad una disposizione molto importante, venne alla pubblicazione di un decreto col quale si cominciava dal potere esecutivo ad attuare il nuovo ordine di cose, non senza ricordare che una legge avrebbe dovuto venire poi a suggellare la novità e dare le garanzie che si richiedevano.

Di fatti, il decreto reale del 1861 portava che la Banca nazionale avrebbe cominciate le sue operazioni nelle provincie napoletane e siciliane, che a quest'oggetto sarebbe creata una nuova sede a Napoli, una sede a Palermo, e delle nuove succursali in diversi siti delle provincie medesime. Si aggiungeva intanto che le nuove sedi e le nuove succursali sarebbero regolate cogli statuti del 1859, ciò che si riferiva ai Deputati ed alle assemblee locali.

Il decreto medesimo finiva coll'annunziare che una legge avrebbe stabilito l'aumento del capitale ed il nuovo organizzazione.

Signori, le disposizioni sostanziali del decreto non sono che queste.

Richiamo la vostra particolare attenzione sopra di esse.

Noi siamo ora appunto sul terreno in cui ci ha posto il decreto del 1861.

La sede di Genova, la sede di Torino, la sede di Milano accresciute dalla sede di Napoli, dalla sede di Palermo.

Le succursali dell'Italia superiore accresciute dalle succursali instituite nell'Italia inferiore.

Era dunque sempre quel medesimo pensiero dell'organizzazione per sedi, per deputati e per assemblee locali, che cominciato nel 1844 e confermato nella fusione del 1859, si riproduceva mano mano fino ad arrivare alla sede di Napoli ed alla sede di Palermo.

Se lo statuto del 1859 dovesse adesso applicarsi, ossia se una nuova legge non fosse in discussione innanzi al Parlamento, la conseguenza sarebbe, che la sede di Napoli avrebbe da mandare i suoi tre deputati, come li manda quella di Genova e quella di Torino. La sede di Palermo dovrebbe mandare i suoi tre deputati, e poi via via tutte le altre disposizioni dovrebbero applicarsi quali si applicano in queste antiche provincie.

Arrivato a questo punto ci si potrebbe domandare: Ebbene! perchè dunque non avete lasciate le cose come stavano? perchè non avete accettato il decreto del 1861? che bisogno avevate di venire a proporre al Parlamento un nuovo progetto, quando il potere esecutivo vi aveva già provveduto?

La risposta credo la darete voi medesimi.

Quello che si faceva dal potere esecutivo non era che una anticipazione di cose sufficientemente giustificata dalla utilità e dalla necessità del momento. In tempi così gravi, nei quali ogni ritardo è dannoso, bisognava operare; ed io non posso menomamente rimproverare il Governo che si sia affrettato, prima di proporre una legge, di applicare le istituzioni che esistevano già per la Banca nazionale al rimanente del Regno.

Accettato con tanta buona voglia dalle provincie napoletane il pensiero di allargare la Banca nazionale piuttosto che di creare una nuova Banca locale, accettato questo principio, non ci era di meglio che venire presto all'attuazione; e il decreto del 61 fece quello che avrei fatto io medesimo. Ma non si poteva e non si può rimanere col decreto del 61. Esso stesso accenna alla legge che avrebbe dovuto seguire, e noi non facciamo che compiere questa promessa.

Noi veniamo innanzi al Parlamento per mettergli sotto gli occhi tutto l'operato, per dirgli: considerate il nuovo ordine di cose, ed aggiungete quella riforma, quella garanzia che il potere esecutivo nel 61 prometteva; noi avevamo il dovere di presentarci al Parlamento, il ritardo che ci è stato, è stato un ritardo indipendente dalla nostra volontà.

Abbiamo presentato il progetto il più presto che si è potuto.

Ma ci si dirà ancora: perchè mai nel presentare il progetto vi allontanate tanto dal sistema attuale, dal medesimo decreto del 1861? Ecco un'accusa che mi sono inteso ripetere da molte parti, un'accusa che mi è giunta più amara che qualunque altra, perchè, Signori, ho la coscienza che quello che meno ho fatto è stato l'allontanarmi dall'ordine di cose attuale.

Io non ho fatto che seguirlo, io l'ho trovato tanto saggio, tanto giusto, che ne ho fatto e ne ho plauso alle provincie superiori di averlo trovato.

Io mi affretto di applicarlo con compiacenza. E perchè?

Perchè, o Signori, io credo che noi seguiamo così quella cotale dialettica naturale di fatti, in cui è il sentimento profondo della verità, perchè credo che in questa attuazione d'un sistema che si scosta evidentemente da altri sistemi, che in questo sistema è quel principio d'armonia e di accordo che tutti vagheggiamo, quel principio d'armonia e di accordo che è per ora una semplice aspirazione, ma che sarà un fatto quando la libertà, tolti gli ostacoli che ingombrano il terreno, ci metterà in istato di cominciare la nuova edificazione.

Io adunque ho guardato con compiacenza quell'ordine di cose e lo riproduco con compiacenza, perchè mi pare che sia in esso un vestigio di quella sapienza italiana che ha sempre governate le nostre cose.

Che cosa veggio io nel nuovo ordine di cose?

Veggio non la Banca unica, unica e crudelmente diepatica, ma il principio della libertà non abbandonata a se stessa, non espressa in una formola assoluta: veggio un principio d'organamento, d'accordo, veggio un'idea tutta nostra, un'idea generata nelle provincie superiori, dove, mi pregio di ripeterlo, il principio dell'organamento ha grandissime e profonde radici.

Non basta, o Signori, che io vi abbia detto che mi lasciava condurre all'ordine naturale de' fatti, per giustificare il sistema raffigurato nel nuovo progetto, il sistema delle sedi e delle succursali, il sistema bancario iniziato nell'Italia superiore. Io vi dovevo anche spiegare per qual'altra ragione noi abbiamo creduto nostro dovere di presentare la legge e di venire alla riforma definitiva.

Per quanto io medesimo approvi l'essersi per tempo attuato il nuovo sistema bancario in tutta Italia, io non posso negare che il suggello d'una legge era indispensabile. Quell'ordine di cose istituito dal potere esecutivo poteva essere giustificato dalla necessità, ma doveva essere legalizzato e consacrato dalla legge, poteva provvisoriamente darsi il resto del territorio italiano alla Banca nazionale, poteva provvisoriamente estendersi l'organamento antico alle nuove provincie, ma era evidente che lasciate le cose in questi termini c'erano danni per la Banca, pel pubblico e pel Governo. Danni per la Banca, perchè un ordine di cose precario senza i mezzi sufficienti per raggiungere il grande scopo, doveva naturalmente passare alla Banca medesima che era per ciò priva di stromenti da operare. Danni pel pubblico e pel

Governo, perchè naturalmente il pubblico e il Governo avevano ragione di richiedere che alla nuova ampliamento di territorio, alle nuove facoltà attribuite alla Banca nazionale rispondessero le guarentie per assicurare la gente e daro base sufficiente al suo credito dentro e fuori del Regno.

Era dunque indispensabile, era dovere per noi il proporre una legge, la quale rispondesse alle promesse fatte nel Decreto reale.

Io credo che non abbia bisogno di molte ragioni per dimostrare che noi facciamo quello che dovevamo fare, che noi non eravamo liberi di lasciare così correre le cose senza provocare una sanzione legislativa.

Oltre a ciò, nel presentarci al Parlamento per chiedere una sanzione legislativa del fatto, era naturale che la riflessione si sarebbe portata tutta sopra un argomento così importante; era naturale che tutta la intelligenza che c'è in Italia si sarebbe svegliata per daro i suoi consigli sull'organismo novello, che doveva avere così grande importanza; era naturale dunque che da tutte le parti ci venissero suggerimenti ed avvisi sulla fondazione della nuova Banca.

Signori, che altro abbiamo fatto noi se non rispondere a questo desiderio, se non seguire per quanto era in poter nostro questi consigli? Il lavoro che voi vedete presentato innanzi al Parlamento è il frutto, è il risultato delle meditazioni, non mie solamente, ma di molti; e quando mi sono determinato a venirlo a presentare in Parlamento, io ho avuto la coscienza di fare due cose: prima, di proporre una cosa che continuava e compiva i fatti e le istituzioni precedenti; secondo, di compiere quella promessa che era stata fatta dal mio predecessore.

Io aveva coscienza che nel proporvi questo progetto non faceva che compiere, integrare, perfezionare quel concetto che si era manifestato nell'Italia superiore, e si era applicato perfino nell'estrema Sicilia.

Il nostro progetto si poggia sopra quella base, sopra quel concetto di una Banca, la quale senza ferire i principii di libertà, senza distruggere il principio di centralità, quale si richiede ad uno Stato ben ordinato, avesse presentato un organizzazione sufficiente da poter rispondere ai bisogni di tutto il paese. Io mi consolavo nel trovare questi germi, questi principii nell'antico ordine di cose, perchè, quando studiavo le condizioni attuali d'Italia, le condizioni specialmente delle nuove provincie che si aggregavano, io trovava che sarebbe stato impossibile impiantare un ordine di cose diverso, che se non fosse stato inventato nell'Italia superiore quel sistema, si sarebbe dovuto inventare, perchè le nuove condizioni d'Italia non si potevano prestare che a quel sistema.

(L'Oratore si sente stanco.)

Presidente. Vuol riposarsi un poco il signor Ministro?

Ministro di Agricoltura e Commercio. Rin-

grazio l'onorevolissimo signor Presidente e mi riposo qualche minuto. MANCANZE
IN ORIGINALE

(La seduta è sospesa per dieci minuti.)

Presidente. Prego i signori Senatori di riprendere i loro posti, la seduta si ripiglia.

La parola è al signor Ministro di Agricoltura e commercio.

Ministro di Agricoltura e Commercio. diceva adunque, o Signori, che il progetto che presentiamo non è che il risultato dei fatti praticati, non è che il risultato di tutto ciò che nelle provincie superiori d'Italia ha preceduto l'organizzazione bancario.

Difatti, o Signori, qual è il sistema che veniamo a proporvi? Ormai non è un segreto, lo statuto che avete sott'occhio ve lo rivela tutto: io non ho che a riassumerlo.

Il sistema è questo: una Banca nazionale, la quale non è un privilegio, la quale non uccide la libertà, la quale non esclude altre Banche, ma che diventa una Banca predominante, una Banca vastissima, una Banca, alla quale il Governo si associa con tutta la buona volontà, alla quale il Governo offre tutti i suoi favori, in quanto non costituiscano nè esclusività, nè monopolio.

Questa gran Banca nazionale è organizzata in modo che da una parte ci si presenta una forza di amministrazione centrale sufficiente acciocchè non manchi l'unità della istituzione, e dall'altra parte ci si presenta un organizzazione locale alquanto nuovo rispetto alle Banche straniere, ma non nuovo rispetto all'Italia, perchè riproduce ed allarga il sistema delle assemblee locali, delle sedi locali, delle succursali e della rappresentanza per delegati dell'Italia superiore. Infatti l'amministrazione della nuova Banca si costituisce così: vi sono delle sedi, cioè certe circoscrizioni, le quali non bisogna dire regionali, perchè non coincidono punto colle antiche divisioni, ma guardano il territorio secondo le sue attuali convenienze.

Colla circoscrizione delle sedi si costituisce un principio di gerarchia, perchè oltre le sedi, in questo ambito della loro circoscrizione, si costituiscono delle succursali, le quali non sono messe in una assoluta dipendenza e soggezione delle sedi; ma sono messe in una certa relazione che permette un certo accordo, una certa sorveglianza, una certa intelligenza degli interessi di quelle circoscrizioni, senza che ciò ferisca menomamente l'unità.

Nella circoscrizione di ciascuna sede si riunisce un'assemblea locale, un'assemblea di azionisti, la quale procede alla scelta di un Consiglio che sarà il Consiglio della sede.

Il Consiglio d'amministrazione della sede sceglie dal suo seno alcuni che costituiscono il Consiglio superiore di tutta la Banca.

La parte territoriale, a dir così, della Banca è espressa in queste tre idee: assemblee locali, costituzione del

INTERRANTE
IN ORIGINALE

Consiglio amministrativo delle sedi, e nomina e dele-
 gazione dei deputati del Consiglio amministrativo delle
 sedi al Consiglio superiore centrale.

che c'è di territoriale, di iniziativa locale non è
 questo.

Contrapposto c'è un organizzazione centrale ben
 mente composto, cioè un Consiglio superiore che
 alla missione dei delegati dalle sedi, e in mezzo
 a questo Consiglio superiore un Governatore nominato
 dal Re.

I due estremi, l'iniziativa locale e l'indirizzo centrale
 sono regolati in maniera che niente abbia a mancare
 alla vera unità dell'amministrazione: si concede tanto
 quanto senza pericolo si può concedere.

Insisto sopra la distinzione delle due parti dell'am-
 ministrazione, perchè intendo che dovunque mi si possa
 seriamente dimostrare, o che l'iniziativa locale sia monca
 ed irrisoria, o che l'indirizzo centrale sia scarso e im-
 perfetto, io debba accettare le avvertenze e le correzioni,
 come dichiaro di accettare fin da questo momento.

Io intendo che vi debba essere una vera unità d'am-
 ministrazione, che in conseguenza vi debba essere vera
 unità d'indirizzo centrale, ma che vi debba essere nel
 tempo stesso una iniziativa locale in tutto quello che
 non offende l'unità dell'amministrazione.

È questo, Signori, il sistema della nuova Banca, e
 questo sistema, lo ripeto ancora per la terza volta, non
 è che il sistema attuale, poichè il sistema attuale è
 appunto codesto delle assemblee locali, delle sedi dei
 Consigli, delle sedi e dei delegati delle sedi al Consi-
 glio superiore.

Questo è l'organizzazione, ed io credo il più saggio
 che si potesse immaginare per una Banca italiana.

Io avrei creduto di tradire la mia convinzione se me
 ne fossi menomamente allontanato.

Tutto quello che ci si è portato di nuovo non è se-
 condo me, secondo le mie intenzioni, se non perfezio-
 namento ed esplicazione del medesimo concetto.

Mi si dirà forse che in questo sistema si perde di
 mira quello che forma la base di ogni istituzione ban-
 caria, l'assemblea generale. Ma io rispondo che si ha
 gran torto ad accusarmi di ciò, poichè nel nuovo sta-
 tuto è data tutta la parte che spetta all'assemblea ge-
 nerale.

I grandi poteri, le grandi risoluzioni sono, come era
 di regola, lasciati all'assemblea generale. Ma non è que-
 sto solo; le assemblee locali, a bene riguardarle, non
 sono in fondo che l'assemblea generale essa stessa ri-
 prodotta nelle diverse parti del Regno.

Dirò a suo luogo come nelle proposizioni che fo al-
 l'Ufficio Centrale per rendere più chiaro, più compito
 questo concetto, c'è qualche cosa che tende a fare che
 l'assemblea generale appaia quanto più è possibile
 nelle stesse assemblee locali. Chè se preferiamo questo
 sistema a quello dell'unica assemblea generale nella
 elezione dei rappresentanti, non facciamo che seguire

la savia ispirazione delle antiche provincie, la quale
 appare oggi più che mai savia e opportuna.

Francamente, Signori, la condizione del paese noi la
 conosciamo. Il Regno, maravigliosamente nato dalle of-
 time vicende, non ha ancora quell'unità, quel ravvici-
 namento delle parti che è desiderabile che abbia e che
 è certo che avrà; noi manchiamo ancora di perfette
 vie di comunicazione, gli interessi non sono compiuta-
 mente equilibrati; noi siamo obbligati a rimandare
 molte cose alle riunioni locali, perchè è più facile sul
 luogo avere un'espressione esatta, che averla costrin-
 gendo tutti a riunirsi in un centro che può non esserò
 riguardato come il più conveniente per un paese costi-
 tuito dalla natura quale è l'Italia.

Le riunioni generali in un sito poco centrale o male
 in comunicazione colle altre parti del territorio, potreb-
 bero non perfettamente esprimere l'interesse generale.

Potendo gli interessati avere piccole frazioni d'inte-
 resse, non si otterrà quasi mai che davvero si portino
 alle grandi riunioni; la picciolezza dell'interesse non dà
 i mezzi o non dà l'impulso sufficiente per venire.

Noi dunque non disconosciamo punto l'autorità, il
 diritto delle assemblee generali; solamente modifi-
 chiamo l'applicazione delle regole ordinarie. Se anche
 avesse ciò a riguardarsi come espediente temporaneo,
 dico che le condizioni attuali d'Italia consiglierebbero
 di adottarlo.

Ma io non l'accetto per questa condizione transitoria;
 io l'accetto perchè tiene all'insieme del sistema, perchè
 tiene a quel concetto di leggero e moderato discentra-
 mento che metterà alla nuova istituzione una base assai
 più solida che non è quella che si presenta negli altri
 paesi.

Ma l'interesse degli azionisti? Non è forse vero che
 voi il dimenticate in questo nuovo ordine di cose? Voi
 vi preoccupate di qualche cosa di astratto, di qualche
 cosa di ideale, e sembra che dimentichiate i materiali
 interessi di coloro che hanno messo il loro danaro, di
 coloro che posseggono le azioni?

Signori, questa interrogazione mi richiama a consi-
 derazioni assai più serie, mi richiama al dovere di dire
 che cosa intenda io che sia una Banca appoggiata e
 favorita dal Governo, come quella che noi intendiamo
 di istituire.

Questo quesito è stato fatto da diversi, ed è stato
 in diverse maniere risoluto, ma per me non ho dub-
 bio a dire il mio concetto chiaro, e credo che il Se-
 nato lo approverà. Che cosa è una Banca di questa
 natura?

È forse una istituzione veramente privata, sicchè
 quando noi abbiamo invocato l'interesse degli azionisti
 abbiamo detto tutto? Signori no. Sarebbe un'illusarsi
 stranamente sull'indole della grande istituzione che fon-
 diamo, se noi avessimo a non trovare in essa che un
 carattere privato.

È impossibile concepire, che una Banca nazionale di

questa natura sia una semplice istituzione privata. Tanto varrebbe che fosse lasciata a se stessa.

Un governo non si piglia tutte le pene che si piglia in quest'occasione, se non avesse che a proteggere una istituzione privata. In questo caso farebbe quello che fa per tutte le altre società private. Da uno sguardo alle loro costituzioni, si assicura che non ci è niente contro la morale pubblica, contro l'ordine pubblico; si assicura che presentano sufficiente garanzia perchè il pubblico non sia ingannato; e dopo che ha guardato a queste generali condizioni, le lascia in loro balia, le lascia agire a loro piacimento.

Quando un Governo si occupa così seriamente come fa qui ad organizzare una grande Banca, per tutelarla con legge, per metterla in relazione con le casse dello Stato, per affidarle l'esercizio di certe grandi imprese dello Stato, come sono le tesorerie e le zecche, quando il Governo si preoccupa tanto dell'uso di quel titolo che forma l'argomento principale della Banca di circolazione, cioè del biglietto di Banca quando, ripeto, il Governo fa tutto ciò, l'istituzione a cui largisce i suoi favori, che copre della sua garanzia, non può essere una semplice istituzione privata.

Signori, volete sapere qual'è veramente l'indole di una Banca di questa natura?

Una Banca di questa natura è una combinazione di elementi diversi, dalla quale risulta qualche cosa di molto prezioso ed importante: è una combinazione nella quale l'interesse pubblico e l'interesse governativo sono prevalenti; e nella quale l'interesse privato entra al bene come elemento ma entra più come mezzo che come fine.

L'interesse privato entra nella combinazione, perchè è utilissimo che ci entri per la tutela dello stesso interesse pubblico. Mi spiego.

Quando si vuole costituire una Banca, per la quale il biglietto di circolazione abbia la sua più sicura e più ampia applicazione, nasce questa naturale considerazione cioè che se l'interesse privato fosse chiamato a cooperare all'impresa esso costituirebbe una certa base solida, che diminuirebbe immensamente le cure e i pericoli del pubblico e del Governo.

Io m'immagino quindi che in queste occasioni si chiamino i privati, e si dica loro: Signori, interessatevi a quest'impresa, venite, associatevi, badate che ci è nelle opere bancarie una cosa che è di suprema perfezione, è l'uso del biglietto di Banca, se voi vi unite insieme, io quando avrò visto sufficienti capitali privati accozzati, io verrò in vostro aiuto e vi costituirò intorno un tal baluardo, vi cironderò di tali aiuti, che voi sarete nella più comoda e più desiderabile posizione.

L'interesse privato diventa così base dell'istituzione, ma viene circondato talmente dall'opera governativa, coperto talmente dalla garanzia che il Governo presta, che si assicura una posizione eccellente. È come una popolazione, dirò così, che alloggia in una fortezza cau-

telata perfettamente; essa può vivere in una perfetta tranquillità.

Il Governo con tutto quello che opera per l'organizzazione di questa Banca, mentre da un lato mira al grande scopo dell'utilità pubblica e dell'autorità fiscale, dall'altra parte di necessità viene a rassicurare l'interesse privato esso stesso, perchè la garanzia e prosperità dell'interesse privato restano fondamento e condizione dell'istituzione pubblica.

Ma l'interesse privato, ripeto, resta mezzo e non fine.

Lo scopo non è l'interesse privato, è l'interesse pubblico. Perchè ciò, e come ciò avviene?

Signori, l'interesse pubblico si poggia tutto sopra la preziosa invenzione del biglietto di Banca.

Il biglietto di Banca è qualche cosa, che appartiene alla Società, più che alle persone ed alle istituzioni private, è quasi esso stesso una istituzione pubblica. Il biglietto di Banca è una di quelle felici invenzioni delle quali la società intende godere, e intende, che il Governo, che la rappresenta nella sua tutela, gliene garantisca l'uso il più sicuro, il più compiuto possibile.

Che cosa è egli mai il biglietto di Banca?

Il biglietto di Banca è qualche cosa che sembra a prima vista fondata sopra una specie di contraddizione.

Il biglietto di Banca permette di fare il maggior uso possibile del credito, mentre esso medesimo ha l'apparenza di richiederne meno.

Non è inutile questa digressione, perchè essa si lega colla parte essenziale del nostro argomento.

Il biglietto di Banca è in sostanza quella forma di titolo per la quale si direbbe che il minor credito possibile si richiede.

Colui il quale riceve un valore da alcuno e dice: vi rilascio un titolo il quale mentre attesta il mio debito, vi autorizza a venirlo a richiedere immediatamente, anche un istante dopo che lo avete ricevuto, dà un titolo che ha un'apparenza quasi assurda. Egli riceve un valore e nel medesimo istante dà la facoltà di riscuoterlo.

Ma se voi pensate ad utilizzare il valore che prendete, non c'è titolo che sembri autorizzare meno credito che quello che voi rilasciate.

Ebbene, Signori, sta appunto in questa apparente assurdità, in questo essere immediatamente esigibile il titolo, che nasce una forza di credito immensa.

Meno sembra che si faccia e più sono vaste le proporzioni in cui si opera: appunto questa facoltà che si dà di riscuotere immediatamente inspira tale fiducia nella persona, che persuasa di poterlo anche un momento dopo realizzare, si rivolge ad un altro e dice: Ho questo titolo: ma badate che questa carta potete andarla a cambiare quando lo volete, anche in questo istante: e così quest'atto di fiducia appoggiato sull'istantaneità del pagamento, produce un'estensione di credito che non è pareggiata da alcun'altra.

Ebbene, questa invenzione messa una volta in mezzo alla società, l'opinione pubblica se ne impossessa, e la autorità pubblica si crede in dovere di guardarla. La

forza di quel titolo sta appunto in quel rischio che si assume con tanto ardore dalla persona che lo emette: ma l'immensa sua efficacia non toglie la gravità del rischio.

Nasce quindi l'idea che l'emissione, la distribuzione, la garanzia del biglietto di Banca, debba richiamare la autorità pubblica, debba determinare le grandi istituzioni di credito come è quella che noi oggi chiamiamo Banca, debba farla entrare in quella cotale combinazione

dell'interesse privato coll'interesse pubblico di cui parlavamo or ora.

Se il Senato me lo permette io rimetto a domani il seguito del mio discorso.

Presidente. La seduta è dunque rinviata a domani alle due precise per la continuazione di questa discussione, ed io rinnovo ai signori Senatori la preghiera di voler esser solleciti per poter progredire.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).